

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 29/04/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2023 N. 389/2023/R/RIF E DELLA TARI 2024
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione OrdinariaPubblica di Prima convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	LOMBARDINI ANDREA	Presente
LONGHI FEDERICO	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
PANTANI SOFIA	Presente	ROLLO LUCA	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	MOLINARI ELENA	Presente
CICOLA CINZIA	Presente	FRANCESCONI GIULIA	Presente
DE DONNO MARTINA	Giustif. Assente	GALLI FRANCESCO	Presente
TOTARO Giustif.	MATTEO Assente	DALL'AGLIO MASSIMO	Presente
MONTAGNANI CLAUDIO	Presente	ANDREELLA NICOLA	Presente
CRIVELLI FEDERICO	Presente		

Totale Presenti: 15 - Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario GeneraleDott.ssa Rossella Russo .

E' altresì presente l'Assessore esterno Pignatti Manuel.

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del ConsiglioClaudio Montagnani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola all'Assessore Cicola Cinzia che illustra l'argomento, seguono gli interventi dei Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del presente atto;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- Vista la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento delle proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, prescrive che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso in esame, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte direttamente dal Comune di Curtatone;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Richiamate:

- la D.C.C. n.15 del 29/04/2022 con cui il Comune di Curtatone ha approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della deliberazione 3 agosto 2021 n° 363/2021/r/rif, seguendo regolarmente la procedura di approvazione e validazione MTR-2 prevista, ovvero Pef predisposto e approvato a copertura dell'intero periodo regolatorio 2022 – 2025;
- la D.C.C. n.18 del 28/04/2023 con cui il Comune di Curtatone ha approvato il Piano Economico Finanziario 2023, revisione infra periodo prevista da Arera;
- la D.C.C. n.8 del 17/03/2023 con cui il Comune di Curtatone ha approvato l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI
- la D.C.C. n.19 del 28/04/2023 con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2023

Considerato che i costi inseriti nei Piani Finanziari del periodo 2024-2025, presentato dal gestore Aprica S.p.a. con nota avente Protocollo N.0011933/2024 del 18/04/2024 (All.1) tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel report di validazione;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e

successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Considerato in ogni caso che il costo effettivo del servizio è inferiore all’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2024-2025 del Comune di Curtatone, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”; esso è correttamente formalizzato nel Tool di Arera e nel Report di Validazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;*

Considerato che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- i corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti (i Comuni nella Regione Lombardia);

Esaminato il PEF 2024 per il Comune di Curtatone, allegato 1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale prevede un costo complessivo per l'anno 2024 pari a 1.885.172 euro così determinato:

conguaglio costo 2023	costo GEN 2024	costo FEB-DIC 2024 gara	costi inesigibilità 2017-2020 rateizzato 3 anni	costi del COMUNE 2024	5% acc	TOTALE PEF 2024 gestore Validato	MIUR 2024	TOTALE PEF 2024 post sovra CAP e 1.4
€ 25.250,19	€ 130.577,48	€ 1.604.125,00	€ 2.086,00	€ 35.350,00	€ 96.143,13	€ 1.893.531	€ 8.359,79	€ 1.885.172

Preso atto che i piani finanziari (All.1) sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione, pervenuti a protocollo comunale in data 18/04/2024 con prot. n.0011933 e più precisamente:

- (All.2) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- (All.3) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione (All.4) dalla società CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI – P.IVA: 00579851205, come da documentazione agli atti prot. n.0012355 del 22/04/2024, dei suddetti piani finanziari, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati come illustrato nelle relazioni di accompagnamento;

Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 allegate alla presente come parte integrante (All.5);

Considerato che le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi, al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario e corrispettivi 2024 tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

COMUNE DI CURTATONE				
PARAMETRI DI SUDDIVISIONE PF TARI 2024				
[€/anno]	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE convenzioni	Totale
Quota Fissa riclassificata	542.457	399.876		942.332
Quota Variabile 1 riclassificata	407.977	185.949	37.173	631.098
Quota Variabile 2 riclassificata da coprire con vuotature aggiuntive	30.000	60.000		90.000
Quota Variabile 2 riclassificata	118.989	87.652	15.100	221.741
Totale Costi	1.099.422	733.477	52.273	1.885.172
%	58,32%	38,91%	2,77%	100,00%

Valutata la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto dalla normativa vigente, stimando prudenzialmente l'entrata dei proventi da svuotamenti extra soglia inferiore, come riportato nell'allegato 5;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore dal 01/01/2024 e per quanto riguarda le tempistiche di fatturazione e pagamento, si confermano quelle applicate nell'anno precedente:

- pagamento in rata unica entro 31 luglio 2024
- pagamento in 3 rate di uguale importo, con scadenza rispettivamente 31 luglio 2024, 30 settembre 2024, 30 novembre 2024

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica ciascuno per le proprie competenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 05 (Consiglieri Molinari Elena, Francesconi Giulia, Galli Francesco, Dall'Aglio Massimo, Andreella Nicola), contrari n.0, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni riportate nelle relazioni illustrative dei piani economico finanziari opportunamente integrate con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, nelle misure indicate in premessa;
- 3) di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico finanziario (PEF) del Comune di Curtatone;

- 4) di adottare l'allegato Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2024-2025 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di approvare le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2024 allegate alla presente;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
- 7) di trasmettere i Piani finanziari ed i documenti agli stessi allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 8) di pubblicare il PEF sulla home page, sezione "amministrazione trasparente" - "informazioni ambientali", come da deliberazione ANAC n.719 del 2021.
- 9) di trasmettere la presente deliberazione al Gestore del Servizio Rifiuti;
- 10) di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
Claudio Montagnani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossella Russo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
